

"G"

CODICE ETICO DI SAN MARINO RTV

TITOLO I

FONDAMENTA E NORME GENERALI

Art.1

Il Codice Etico.

Il Codice Etico detta norme di condotta e deontologiche per l'attività di RADIOTELEVISIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO RTV spa, semplicemente San Marino RTV, concessionaria in esclusiva del servizio di radiodiffusione nei settori radiofonico e televisivo di cui alla Legge 27 aprile 1989, n.41, "Istituzione dell'Ente di Radiodiffusione Sammarinese".

L'attenta applicazione dei principi etici dettati dal Codice è strettamente correlata ai doveri di concessionaria del servizio pubblico d'informazione, ed alle conseguenti credibilità, reputazione ed affidabilità di San Marino RTV nel contesto civile, economico e culturale in cui opera.

San Marino RTV si impegna al rispetto dei principi che seguono nei confronti della Repubblica e della comunità sammarinese, dei suoi telespettatori ed utenti ovunque essi si trovino, degli azionisti, di tutti i soggetti-lavoratori dipendenti, collaboratori esterni, clienti, partner, consulenti, agenti, nonché istituzioni ed Autorità con cui San Marino RTV si trova ad interagire o ad intrattenere rapporti.

Art.2

Principi ispiratori.

San Marino RTV nello svolgimento della propria attività si ispira costantemente ai principi della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce.

Art.3

Linee di condotta.

San Marino RTV è costantemente impegnata a

- adottare comportamenti irreprensibili di correttezza e trasparenza, praticando la diligenza e la buona fede, rispettando gli impegni assunti con le istituzioni, con il pubblico, e con tutti i suoi interlocutori;
- perseguire la legalità ed ostacolare l'illegalità e gli atti che offendono il comune senso di rettitudine, di onore e di dignità umana;
- rispettare rigorosamente l'ordinamento sammarinese e le Convenzioni Internazionali cui la Repubblica aderisce;
- valorizzare le risorse umane e le relative diversità;
- curare con particolare attenzione il miglioramento delle competenze tecniche e professionali, favorendo anche lo scambio di esperienze lavorative,

diffondendo la conoscenza dei valori e dei principi che informano l'attività aziendale;

- prestare attenzione all'ambiente di lavoro, favorendo condizioni di lavoro rispettose delle normative e della dignità dei lavoratori;
- praticare e diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente;
- a garantire la massima riservatezza delle informazioni apprese nell'ambiente lavorativo di San Marino Rtv e sanzionare le relative trasgressioni.

Art.4

Richiamo.

Il presente codice etico si richiama espressamente ai principali fondamenti etici sanciti dall'analogo documento adottato da RAI-Radio Televisione Italiana spa, la quale partecipa San Marino RTV e, nel rispetto delle rispettive finalità statutarie e normative, con essa collabora fattivamente.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI

Art.5

Ambito di applicazione.

Le norme del Codice Etico si applicano a tutta l'attività di San Marino RTV, vincolano l'Azienda ed i soggetti destinatari di cui all'art. 6 successivo.

In caso di contrasto delle norme del Codice etico con altre normative o disposizioni interne aziendali, le prime prevarranno sulle altre.

Art.6

Soggetti destinatari.

Il Presidente, i membri del Consiglio d'Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale, le Rappresentanze sindacali, gli esponenti aziendali ed i dipendenti tutti; i collaboratori (anche esterni quali mandatari, partner, agenti, intermediari ecc.), i consulenti, i fornitori, e tutti coloro che intrattengono rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con San Marino RTV sono destinatari delle norme del Codice Etico, e come tali devono uniformare costantemente le loro condotte lavorative ai principi in esso dettati.

I vertici aziendali ed i dipendenti sono impegnati al rispetto dei principi del codice etico sia nelle loro condotte professionali, sia in quelle personali ed extralavorative, qualora queste ultime possano anche indirettamente coinvolgere l'immagine o la reputazione o gli interessi di San Marino RTV.

La scrupolosa osservanza del Codice etico e delle norme di condotta in esso dettate è condizione imprescindibile per il corretto funzionamento di San Marino RTV, per l'affermazione della sua affidabilità, immagine e reputazione nei confronti del pubblico,

dell'utenza, degli operatori commerciali, della comunità civile e di tutti coloro cui si rivolge il servizio d'informazione ed intrattenimento svolto.

I soggetti destinatari sono informati dei contenuti del codice etico e sono tenuti ad apprenderlo e rispettarlo; ciascuno di essi deve curare la diffusione e la conoscenza del codice, nonché la sua costante applicazione alle proprie condotte in ogni ambito in cui si trovi ad operare e ad agire, anche al di fuori dell'attività lavorativa e/o professionale svolta nell'interesse di San Marino RTV.

TITOLO III

DOVERI DEI DESTINATARI

Art.7

Diligenza, correttezza, buona fede, lealtà.

Ogni Destinatario nell'espletamento della propria attività deve

- agire nell'interesse esclusivo di San Marino RTV lealmente, correttamente, secondo buona fede e con la massima diligenza, rispettando gli obblighi contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro;
- rispettare e far rispettare nei luoghi di lavoro la dignità di ciascuno;
- intrattenere con Istituzioni ed Autorità rapporti corretti, trasparenti e rispettosi;

- conservare scrupolosamente all'interno dell'azienda San Marino RTV atti, documenti e file aziendali (siano o no riservati o confidenziali), tranne nei casi in cui per esigenze di lavoro si debba portarli fuori dall'azienda;
- non divulgare in alcun modo documenti, file, notizie connessi allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione;
- astenersi dall'eseguire ordini palesemente illegittimi, informando in questo caso il proprio responsabile ed i superiori.

Art.8

Doveri etici di dipendenti e giornalisti.

In ragione del servizio pubblico d'informazione di cui San Marino RTV è concessionaria esclusiva e delle conseguenti responsabilità verso collettività ed istituzioni, i lavoratori dipendenti ed i giornalisti, siano o no questi ultimi dipendenti ovvero collaboratori esterni, devono tenere anche al di fuori dell'orario di lavoro, in pubblico o nelle comunicazioni sociali, comportamenti conformi ai principi etici del Codice e consoni alla immagine ed alla reputazione di San Marino RTV; conseguentemente essi devono rifuggire da atteggiamenti e commenti discriminatori o razzisti o antidemocratici o omofobi o violenti, o irrispettosi delle istituzioni, e da ogni comportamento che, ancorché non costituisca reato, possa ritenersi in contrasto con le comuni regole culturali, etiche e di educazione della società.

TITOLO IV

DIVIETI

Art.9

Conflitto d'interessi, incompatibilità, inopportunità.

Tutti i soggetti destinatari hanno l'obbligo di evitare qualsiasi situazione che possa generare anche solo potenzialmente conflitto d'interesse, o incompatibilità o inopportunità; è dettato altresì l'obbligo di astensione da qualsiasi atto o condotta nel caso sussistano ragioni anche solo eventuali di incompatibilità, di conflitto d'interessi e di inopportunità.

Per 'conflitto di interesse' si intende quella situazione, palese o no, in cui il soggetto destinatario potrebbe agire in potenziale contrasto con gli interessi di San Marino RTV e/o in atteggiamento non sufficientemente imparziale in quanto portatore di un proprio interesse economico o di altra natura o di terzi a lui riferibili.

Per 'incompatibilità' si intende quella situazione in cui, pur non ricorrendo il conflitto d'interesse, il soggetto destinatario potrebbe agire in condizione di non sufficiente serenità riguardo gli interessi di San Marino RTV.

Per 'inopportunità' si intende quella situazione in cui, pur non ricorrendo conflitto d'interesse né incompatibilità, l'azione del soggetto destinatario potrebbe anche solo apparire non perfettamente aderente agli



interessi di San Marino RTV o condizionabile da interessi terzi.

Art.10

Regali e atti di cortesia.

Esponenti Aziendali e dipendenti devono rifiutare regali e vantaggi, o altri atti di cortesia ed utilità, se non nei limiti del modico valore.

Parimenti è vietato offrire o promettere regali, vantaggi o altri atti di cortesia e utilità, se non nei limiti del modico valore, in ogni caso procurando che la relativa spesa sia debitamente autorizzata e documentata.

Ai fini del presente Codice per “modico valore” si intende quello che non eccede i 150,00 euro, con riferimento al corrente valore di mercato.

TITOLO V

INFORMAZIONE E ALTRI CONTENUTI

Art.11

Servizio pubblico d’informazione.

San Marino RTV, quale concessionaria del servizio pubblico d’informazione, offre servizi informativi di qualità su fatti interni ed internazionali e valorizza l’identità statale e storica della Repubblica di San Marino, il suo patrimonio storico, artistico, e l’ambiente, nonché i principi tradizionali, la cultura della comunità

sammarinese, l'immagine della Repubblica all'estero e le relazioni da questa intrattenute con gli altri Stati.


Nello svolgimento dell'attività di informazione, di intrattenimento e di diffusione della cultura, San Marino RTV valorizza costantemente la persona e la sua dignità senza distinzioni di sesso e di orientamento sessuale, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose; favorisce l'inclusione nel tessuto sociale delle disabilità, rispetta le sensibilità degli utenti, la pluralità delle idee, delle culture e delle religioni, pone la massima attenzione ai fondamenti della tutela dei minori.

Art.12

Palinsesto.

San Marino RTV fornisce un'informazione radiotelevisiva libera, corretta, completa, leale, imparziale e pluralista.

San Marino RTV realizza un palinsesto articolato e di qualità, in grado di qualificare il proprio marchio, anche nel contesto internazionale; è impegnata ad assicurare la presenza in ogni momento della giornata di programmi appartenenti a vari generi; cura con particolare scrupolo le trasmissioni di servizio pubblico; in generale impronta la programmazione al buon gusto, al decoro, all' assenza di volgarità e di violenza fine a se stessa, fornisce un'immagine rispettosa della donna e degli orientamenti sessuali, rispetta le limitazioni di orario previste a tutela dei minori.



Art.13

Finalità, temi, contenuti.


San Marino RTV, nel rispetto dei principi enunciati nella Legge 27 aprile 1989, n.41, è impegnata in particolare

- a stimolare la coscienza democratica e la partecipazione attiva della cittadinanza, come espressioni dei fondamentali diritti di libertà, alla vita e alla crescita complessiva del Paese;
- alla promozione dei diritti umani e della pace fra i popoli, della pari dignità degli Stati e degli individui, della salvaguardia ambientale, della collaborazione, della solidarietà e della cooperazione internazionali;
- a diffondere e valorizzare il ruolo di neutralità attiva della Repubblica;
- a favorire una cultura rispettosa della verità, della legalità, dei diritti civili ed altresì dell'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità per gli individui indipendentemente dagli orientamenti sessuali e religiosi, dal sesso, dalla razza, dalle condizioni di qualunque tipo;
- a promuovere costantemente il fondamentale ruolo della donna e la cultura delle pari opportunità;
- ad affermare contenuti culturali di qualità e di pluralismo, favorendo l'apprendimento, la crescita culturale e l'educazione alla legalità, ed affermando il diritto all'informazione e alla libertà di stampa, diritti sanciti dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti

- dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, come irrinunciabile presidio di libertà del cittadino;
- a fornire informazione in ordine all'attività svolta all'estero dalla Repubblica e dalle sue rappresentanze diplomatiche,
 - a valorizzare il ruolo della Repubblica negli organismi internazionali;
 - a garantire il rispetto della privacy e degli aspetti umani della vita privata della persona; la valorizzazione della famiglia; la tutela dei minori, dei disabili, degli emarginati e delle fasce deboli e anziane della popolazione;
 - a far conoscere l'economia della Repubblica, la sua vita politica ed istituzionale;
 - ad affermare la necessità del rispetto dell'ambiente e della sua conservazione;
 - a fornire l'informazione sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alla situazione italiana;
 - a favorire condizioni di sicurezza per i cittadini;
 - a condannare la violenza in ogni sua espressione.

San Marino RTV si propone altresì

- di realizzare trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alla situazione della sanità pubblica e del settore socio-assistenziale, alle iniziative dell'associazionismo e del volontariato, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura ed al lavoro in generale;



- di curare la diffusione di avvenimenti sportivi, come strumento di elevazione della persona, nonché di spazi ricreativi e di divertimento;
- di garantire spazio adeguato alla cultura dell'inserimento e della integrazione sociale delle persone con disabilità, ed in genere alla sensibilizzazione del pubblico ai problemi di della disabilità e del disadattamento sociale;
- di assicurare la presenza di spazi dedicati agli emarginati, ai problemi del disagio, ai problemi delle carceri ed alle condizioni dei detenuti.

Art.14

Pluralismo.

San Marino RTV, quale concessionaria del servizio pubblico d'informazione di cui alla Legge n.41 dell'anno 1989 e successive modifiche, è garante del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, della libertà di opinione e di espressione, della tutela della diversità delle opinioni e delle formazioni politiche, sociali, culturali e religiose.

Il pluralismo nella programmazione radiotelevisiva, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 41/1989, deve esprimersi nelle sue più diverse accezioni: nella politica, nella società, nella cultura, nell'informazione, nella comunicazione, nelle etnie, nelle religioni, nei generi e negli orientamenti sessuali, nell'associazionismo.

Art.15

Rispetto della sfera privata.

Il diritto dei cittadini ad essere informati in modo veritiero, completo ed obiettivo deve contemperarsi con il generale diritto alla riservatezza della persona; è vietato pertanto diffondere notizie sulla vita privata delle persone, salvo che le notizie stesse non rivestano il carattere dell'interesse pubblico; in tal caso devono essere omessi inutili riferimenti a familiari e congiunti che non siano strettamente correlati ai fatti narrati.

La diffusione di notizie di interesse pubblico afferenti aspetti della vita privata di un soggetto non contrasta con il rispetto della sfera privata, se sia necessario fornire tali informazioni anche dettagliate in ragione della originalità del fatto ovvero della qualità dei protagonisti.

Deve essere rispettata la vita privata di personaggi noti o che esercitano funzioni pubbliche, quando le notizie o i dati loro riferibili non rivestono alcun rilievo di carattere pubblico.

San Marino RTV presta particolare attenzione alla tutela dei minori nel fornire l'informazione; sul pieno rispetto degli accordi e convenzioni Internazionali in materia, di protezione e tutela dei minori viene pertanto garantito l'anonimato del minore anche riguardo a fatti non costituenti reato, evitando altresì di evidenziare particolari che conducano alla sua identificazione, fatti salvi casi in cui gli esercenti la potestà ovvero il Giudice

Tutelare ritengono opportuno diffondere dati personali e immagini, nell'interesse del minore medesimo.

In generale San Marino RTV presta particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di privacy.

Art.16

Doveri e diritti dei giornalisti.

In generale gli operatori dell'informazione, siano essi dipendenti o collaboratori esterni di San Marino RTV, devono attenersi scrupolosamente sia al Codice Etico, sia alle norme etiche, deontologiche, professionali e di qualsivoglia tipo dettate dagli ordinamenti nazionali e sovranazionali sulla professione di giornalisti e sull'informazione.

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge.

TITOLO VI I BENI AZIENDALI

Art.17

Tutela del patrimonio aziendale.

I beni materiali ed immateriali (attrezzature tecniche, arredi, software, sistemi informatici, banche dati, beni mobili registrati, dati ed informazioni, know how, conoscenze tecniche, progetti, etc.) che costituiscono il patrimonio aziendale di San Marino RTV devono essere



preservati e custoditi con scrupolo, ed utilizzati con diligenza nel rispetto delle norme vigenti.

Ciascun destinatario deve adoperarsi per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti; tutti i dipendenti sono responsabili della custodia e della tutela del patrimonio aziendale; dipendenti e destinatari tutti sono responsabili della custodia e dell'uso corretto dei beni aziendali ed hanno il dovere di segnalare tempestivamente eventi potenzialmente dannosi per il patrimonio di San Marino RTV.

I beni aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso e le finalità cui sono destinati; ciascun uso improprio costituisce illecito passibile di sanzione disciplinare e, ove ne ricorrano gli estremi, di sanzione penale e civile, a norma delle leggi vigenti.

Ogni destinatario è personalmente e direttamente responsabile del corretto utilizzo dei sistemi informatici, dei codici di accesso ai sistemi stessi, delle banche dati aziendali e di internet, nel rispetto dei principi generali sanciti dal Codice etico.

È fatto espresso divieto di:

- creare copie non autorizzate di programmi su licenza;
- utilizzare la posta elettronica aziendale ed internet per finalità extraaziendali;
- partecipare personalmente o anche a mezzo di account o postazioni personali a discussioni di qualunque tipo (ivi inclusi e-mail, blog, forum,

- commenti, etc.) che possano ledere direttamente o indirettamente l'immagine di San Marino RTV;
- navigare su siti internet dal contenuto pedo/pornografico o illeciti;
 - navigare su siti estranei all'attività lavorativa e professionale salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni aziendali;
 - introdursi in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza.
 - procurarsi abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi, di danneggiare informazioni, dati e programmi informatici.

TITOLO VII RAPPORTI CON IL PERSONALE

Art.18

Selezione e gestione del personale.

San Marino RTV nella selezione e gestione del personale adotta criteri di oggettività, competenza e professionalità, valorizzando il merito, escludendo ogni pratica clientelare e praticando concretamente il principio delle pari opportunità.

Essa assicura che nell'ambiente di lavoro siano evitate discriminazioni basate su età, sesso, orientamento sessuale, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, credenze religiose.

San Marino RTV vigila affinché siano evitati e perseguiti in sede disciplinare atti di molestia - psicologica, fisica e sessuale, ancorché non costituenti reato; è garantita la massima tutela alla vittima delle molestie.

San Marino RTV favorirà l'inclusione dei disabili, quale valorizzazione delle risorse umane.


Art.19

Sicurezza e salute.

San Marino RTV assicura il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro.

Nell'attività svolta sia all'interno che all'esterno dell'azienda, dipendenti e collaboratori anche esterni hanno il dovere di attenersi e uniformarsi alle norme ed alle direttive in tema di sicurezza e salute, ed altresì di segnalare immediatamente incidenti, condizioni o comportamenti pericolosi e situazioni di lavoro potenzialmente dannose.

Ciascun lavoratore e ciascun collaboratore anche esterno di San Marino RTV deve prestare la massima attenzione alla propria sicurezza e salute, ed altresì alla sicurezza e salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, utilizzando i beni aziendali in modo sicuro e tale da mantenere un ambiente salubre e sicuro, il più possibile scevro da pericoli.



Art.20

Divieti.

E' fatto divieto ai dipendenti di lavorare sotto gli effetti di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, ovvero di consumare o cedere a qualsiasi titolo all'interno di San Marino RTV tali sostanze.

Sono altresì vietati comportamenti aggressivi, violenti o di minaccia, come anche di prevaricazione psicologica o lesiva dell'altrui dignità.

E' vietata l'introduzione in azienda di armi non autorizzate, di strumenti pericolosi, o comunque di oggetti atti ad offendere.

Costituisce altresì violazione del Codice Etico l'inosservanza delle prescrizioni previste dalle leggi in materia di divieto di fumo nei locali pubblici o uffici.

La violazione di tali divieti costituisce di per sé illecito ai sensi del presente Codice Etico, e come tale passibile di sanzione, fatta salva l'applicazione di sanzioni civili o penali se ne ricorrano i presupposti.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art.21

Gestione amministrativa e finanziaria.

San Marino RTV rispetta la normativa vigente in materia di redazione di bilancio, di contabilità, e di amministrazione, ed adotta una gestione aziendale basata sui criteri di trasparenza, correttezza, fedeltà e veridicità.


A tal fine l'Azienda ha cura di conservare tutta la documentazione relativa ad ogni transazione e operazione di spesa, al fine di verificarne la natura, la motivazione, la correttezza e la congruità.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire agevoli verifiche e controlli.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore mantenere ordinata la documentazione di supporto in modo che sia facilmente reperibile secondo criteri logici e in conformità alle disposizioni e procedure aziendali.

Omissioni, scorrettezze, falsificazioni o trascuratezze nell'amministrazione dell'azienda devono essere rilevate e immediatamente segnalate per le necessarie verifiche e sanzioni.

Il Consiglio d'Amministrazione può in ogni momento dettare disposizioni e direttive atte a rendere più efficace il sistema di controllo interno sull'amministrazione, ad integrazione delle norme del



Codice etico; tali disposizioni si intendono parte integrante del Codice stesso.

TITOLO IX

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.22

Reciproco rispetto.

San Marino RTV intrattiene con la Pubblica Amministrazione e con i suoi funzionari rapporti di correttezza e di trasparenza nel rispetto dei reciproci ruoli e dell'indipendenza del servizio pubblico di informazione.

Art.23

Finanziamenti pubblici

San Marino RTV trae benefici e vantaggio da rapporti con la Pubblica Amministrazione, solo ed esclusivamente tramite rapporti contrattuali o concessori e tramite provvedimenti ottenuti lecitamente.

San Marino RTV con il suo apparato utilizza contributi, sovvenzioni o finanziamenti ad essa destinati dallo Stato e più in generale dai propri soci, esclusivamente per le finalità e gli scopi per i quali sono concessi ed erogati.

TITOLO X

PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON FORNITORI, COLLABORATORI E CLIENTI

Art.24

Fornitori, collaboratori e clienti; principi e requisiti di onorabilità.

I rapporti con i fornitori, collaboratori e clienti sono ispirati a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà, qualità, competenza e libera concorrenza; sono adottate procedure che garantiscano sempre e comunque la tutela degli interessi di San Marino RTV nell'instaurazione di tali rapporti e nella loro esecuzione.

Il Direttore Generale, al momento dell'instaurazione del rapporto, accerta la sussistenza di basilari requisiti di onorabilità dei soggetti destinatari, quali collaboratori (anche esterni quali mandatari, partner, agenti, intermediari ecc.), consulenti, fornitori, e tutti coloro che intrattengono rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con San Marino RTV.

TITOLO XI

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Art.25

Relazioni

In considerazione della qualità di concessionaria rivestita da San Marino RTV, le relazioni con le istituzioni sono improntate alla massima tutela dell'interesse pubblico, alla correttezza formale e sostanziale nei rapporti con tutti gli interlocutori, alla trasparenza e correttezza dei rapporti intrattenuti.

Art.26

Rapporti con partiti politici

San Marino RTV non svolge attività politica e mantiene un rapporto di equidistanza con le varie forze politiche, assicurando il rispetto del pluralismo.

E' fatto divieto a dipendenti e destinatari tutti di fare politica o propaganda politica durante l'attività di lavoro svolta per San Marino RTV, e di utilizzare beni o attrezzature aziendali per scopi politici o di propaganda politica.

Dipendenti e destinatari dovranno chiarire all'esterno di San Marino RTV che opinioni politiche da loro eventualmente espresse o sostenute, sono strettamente personali e non rappresentano la posizione di San Marino RTV.

Art.27

Rapporti con organizzazioni sindacali

San Marino RTV reputa di fondamentale importanza la correttezza delle relazioni industriali in genere, e in particolare del dialogo e dei rapporti con le OO.SS. dei

lavoratori e con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, in un'ottica di cooperazione e di prevenzione di situazioni di conflittualità fra lavoratori ed Azienda.

TITOLO XII

LA PUBBLICITÀ

Art.28

Messaggi pubblicitari.

La pubblicità deve essere rispettosa delle norme dettate dall'ordinamento e deve avere come requisiti indispensabili la lealtà, l'onestà, la verità e la correttezza del messaggio trasmesso al pubblico.

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile e non ingannevole; deve essere trasmessa conformemente alle consuete indicazioni che regolamentano la diffusione dei comunicati commerciali a pagamento; non deve in alcun modo offendere la sensibilità morale, civile, religiosa e politica del pubblico né il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali; deve rifuggire da qualsiasi discriminazione in base al sesso e ad orientamenti sessuali, deve sempre valorizzare la dignità della persona.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità occulta, o che comunque utilizzi tecniche subliminali.

TITOLO XIII

APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.

Art.29

Concreta applicazione ed adeguamento del Codice Etico.

San Marino RTV è costantemente impegnata a:

- vigilare sulla concreta applicazione ed osservanza del Codice e sulla sua adeguatezza a prevenire ed individuare comportamenti contrari ai principi in esso sanciti;
- proporre i necessari aggiornamenti ed adeguamenti del Codice;
- valutare tramite i propri organi, le segnalazioni e le denunce ricevute in ordine a violazioni del Codice Etico, come disciplinato negli articoli che seguono.

Art.30

Violazioni, denunce, segnalazioni.

Le violazioni dei principi e delle norme del presente codice etico devono essere denunciate o segnalate anche

utilizzando un apposito indirizzo mail creato allo scopo, da parte dell'Azienda.

Qualora la violazione segnalata presenti profili anche di ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, la denuncia o segnalazione deve immediatamente essere trasmessa anche alla competente Autorità Giudiziaria.

E' garantita la riservatezza sull'identità di chi segnala o denuncia informazioni su comportamenti difformi di quelli previsti dal codice e dalle Leggi.

E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni o denunce ;per contro, saranno oggetto di sanzione le segnalazioni e denunce false effettuate in mala fede.


Art.31

Violazioni commesse da lavoratori dipendenti.

Il rispetto del Codice Etico è parte integrante ed imprescindibile dei doveri dei lavoratori dipendenti di San Marino RTV.

Il Direttore Generale è competente ad accertare ed a contestare le violazioni del Codice Etico addebitabili al lavoratore dipendente, e ad applicare le sanzioni, nel rispetto del diritto al contraddittorio.

Alle violazioni commesse da lavoratori dipendenti sono applicabili le norme stabilite dalle vigenti leggi in materia di lavoro quanto alle procedure ed alle sanzioni in



esse previste, fatta salva l'applicazione anche di norme contenute in ordinamenti professionali e contratti di lavoro, se ricorrenti.

Art.32

Violazioni commesse da Amministratori e Sindaci.

Il rispetto del Codice Etico è parte integrante ed imprescindibile dei doveri degli Amministratori e Sindaci di San Marino RTV.

Per le violazioni del Codice Etico commesse dai componenti il Consiglio di Amministrazione e dai componenti il Collegio Sindacale, come pure per le procedure inerenti l'accertamento delle stesse, trovano applicazione in quanto compatibili, le norme contenute nella legge societaria vigente in materia di responsabilità degli amministratori e sindaci, cui si fa espresso rinvio; in caso di accertata violazione, si procede alla convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o dallo Statuto della San Marino RTV.

Il Direttore Generale ai soli fini del presente articolo, è equiparato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.33

Violazioni commesse da altri destinatari.

Il rispetto del Codice Etico è parte integrante ed imprescindibile dei doveri dei collaboratori (anche esterni quali mandatari, partner, agenti, intermediari ecc.), dei consulenti, dei fornitori, e di tutti coloro che intrattengono rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con San Marino RTV.

A tale scopo, tutti i contratti sottoscritti da San Marino RTV devono espressamente contenere specifiche penali a titolo di sanzione, ferma restando la facoltà di San Marino RTV di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

Il Direttore Generale è competente ad accertare e contestare le violazioni del Codice Etico addebitabili ai destinatari sopra indicati, e ad adottare gli opportuni provvedimenti.

L'applicazione delle sanzioni per violazione del Codice Etico, comporta per San Marino RTV l'inibizione a contrarre con il destinatario per un periodo non inferiore ad un anno e la segnalazione alla Camera di Commercio o all'Ordine o Collegio cui appartiene il destinatario.

TITOLO XIV

NORME FINALI

Art. 34

Diffusione.

San Marino RTV assicura che il Codice Etico abbia massima diffusione verso tutti i soggetti destinatari chiamati al suo rispetto ed adotterà forme e modi adeguati ad assicurarne la puntuale conoscenza e la concreta applicazione a tutte le categorie dei destinatari medesimi.

San Marino, li 15 novembre 2019

Luca Infante
Paolo Berti
Luca Meroni
Luca Berti
Luca Berti
Luca Berti
Luca Berti
Luca Berti
Luca Berti